



**CORTE D'APPELLO DI ROMA**

**SEZIONE I CIVILE**

La Corte, riunita in camera di consiglio e composta da

Mariarosaria Budetta	Presidente
Elena Fulgenzi	Consigliere
Lilia Papoff	Consigliere relatore

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.5.2023;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 501400 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2023, instaurata da

**NAPOLITANO Clemente** (C.F. NPLCMN67H10Z133S), **FERRINI Francesca** (C.F. FRRFNC78E65D612M), rappresentati e difesi dall' avv. Bruno Redivo.

**RECLAMANTI**

La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore, osserva quanto segue.

1. I coniugi Clemente Napolitano e Francesca Ferrini hanno proposto reclamo avverso il decreto del 24.1.2023 con cui il Tribunale di Velletri ha dichiarato inammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti *ex artt. 67 e ss. CCII*.



I proponenti avevano indicato le seguenti cause del sovraindebitamento:

- patologia certificata del Napolitano di alcolismo e abuso di sostanze che incideva negativamente sulla lucidità mentale dello stesso e sulla capacità gestionale del denaro e del patrimonio;
- grave responsabilità di tutti gli istituti di credito che avevano erogato abusivamente i finanziamenti negli anni 2012, 2016 e 2018, senza valutazione del merito creditizio;
- malattia della figlia che non aveva permesso alla Ferrini di lavorare, così come al Napolitano di prestare particolari straordinari, avendo la figlia necessità di assistenza costante;
- stato attuale di emergenza sanitaria nonché il recente evento bellico internazionale, con le inevitabili conseguenze socio-politiche e di mercato e l'aggravio imponente dei costi della materie prime nonché dei generi alimentari.

2. Il Tribunale di Velletri, rilevando che, al momento dell'accensione dei finanziamenti che avevano determinato il sovraindebitamento, i proponenti non avevano la capacità di restituirli, ha ritenuto che gli stessi, o almeno il signor Napolitano, avevano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave.

A tal riguardo il tribunale non ha condiviso l'assunto per cui la dipendenza dall'alcool del signor Napolitano giustificava in chiave patologica l'assunzione dei debiti che avevano causato il sovraindebitamento. Ha ritenuto piuttosto che l'abuso di alcool fosse stato determinato dai problemi economici e non il contrario e che tale dipendenza non avesse compromesso la lucidità del signor Napolitano.

Il giudice ha ritenuto inoltre non provato l'abuso di sostanze stupefacenti nel periodo del sovraindebitamento, essendo documentato solo un arresto cardiaco nel 2003 a seguito di assunzione di cocaina.

Anche da un punto di vista cronologico il tribunale ha rilevato che almeno due dei



finanziamenti erogati, uno del 2016 e uno del 2018, si riferivano a un arco temporale successivo al percorso di cura intrapreso presso il Serv. D di Frascati, mentre quello del 2012 era coevo ad altro mutuo agevolato rispetto al quale i proponenti non avevano lamentato effetti di sovraindebitamento.

3. La difesa dei reclamanti ha articolato i seguenti otto motivi di doglianza avverso il provvedimento impugnato:

- mancata attribuzione da parte del tribunale di rilevanza causale, assorbente o maggioritaria, alla condotta degli istituti di credito che non avevano adeguatamente valutato il merito creditizio;
- immotivata distinzione tra ludopatia e alcolismo quanto all'incidenza sul sovraindebitamento;
- confusione tra causa ed effetti dell'alcolismo;
- omessa valutazione della perduranza degli effetti dell'alcolismo anche durante il periodo di cura;
- omessa valutazione degli elementi indiziari dell'uso di cocaina;
- omessa valutazione della certificazione medica sugli effetti dell'alcolismo;
- omessa valutazione delle conseguenze delle gravi patologie della Ferrini e della figlia sulla forza lavoro della famiglia;
- mancata ponderazione della responsabilità dei proponenti.

4. Si ritengono condivisibili innanzitutto i motivi di reclamo relativi all'incidenza della dipendenza dall'alcool del Napolitano sul progressivo sovraindebitamento del nucleo familiare.

La presa in carico del Napolitano nell'anno 2016 da parte del Serv. D. di Frascati - Asl Roma 6 per abuso di alcool, con diagnosi anche di sospetta encelofapatia, è indicativa di una presumibile dipendenza dall'alcool anche negli anni precedenti il cui aggravamento ha portato alla necessità di un intervento da parte del servizio sanitario.



Dalla relazione della Asl 6, riassuntiva della cartella medica, si evince che lo stesso Napolitano al momento del ricovero aveva anche ammesso di continuare ad assumere, sia pure sporadicamente, cocaina e che la moglie riferiva di episodi ripetuti di “aggressività verbale con agiti pantoclastici” all’interno del nucleo familiare. Viene diagnosticata una severa encefalopatia multinfartuale ischemica cronica e viene documentato inoltre il ricorso a terapia sostitutiva farmacologica, interrotta a causa di problemi collaterali e successivamente ripresa, e il definitivo abbandono dell’alcool nel 2020.

Nella relazione medica di parte del 10.1.2023, redatta da specialista neurologo e psichiatra, si conferma che la compulsività, aggressività e cattiva gestione economico-finanziaria rientrano nella sintomatologia tipica delle persone affette da alcolismo e che pure l’encefalopatia concorre a diminuire la capacità di giudizio.

Può quindi ritenersi plausibile, e tale da escludere la colpa grave del sovraindebitamento, che, dopo i tre mutui ipotecari contratti per l’acquisto e la sistemazione della casa di abitazione negli anni 2010 e 2012, il cui indebitamento era sostenibile rispetto alle capacità finanziarie del Napolitano, questi abbia manifestato una propensione a spendere somme eccessive, anche ma non solo per il consumo smodato di alcool e di sigarette, e a ricorrere a svariati finanziamenti nel corso del periodo in cui era ancora in stato di dipendenza dall’alcool.

In atti risulta anche documentata la severa patologia da cui era affetta nello stesso periodo la figlia, ricoverata più volte presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma e in carico presso la Asl di Frascati per disturbo della sfera emozionale di tipo fobico ossessivo, che ulteriormente giustifica l’impossibilità di dedicare maggiori energie lavorative per la produzione di reddito e fronteggiare così il progressivo indebitamento.

5. In assenza di ulteriori condizioni ostative all’ammissibilità della proposta di cui all’art. 69 CCII, il reclamo merita accoglimento e ai sensi dell’art. 70 CCII il presente provvedimento deve essere pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e dello stesso deve essere data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell’OCC, a tutti i creditori.



6. I proponenti hanno anche reiterato le istanze ai sensi dell'art. 70 D. Lgs. n. 14/2019, affinché si provveda a:

*“a) sospendere e/o vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché ogni eventuale altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;*

*b) epurare e disporre lo svincolo dalla busta paga del Sig. Napolitano Clemente, ex art. 67 c. 3 D Lgs. 14/2019, delle cessioni del quinto ovvero di ogni trattenuta a qualsiasi titolo, diversa dai due mutui ipotecari di seguito elencati che manterranno la trattenuta sulla busta paga:*

*- Mutuo B Prima Casa agevolato stipulato il 24 giugno 2010 nr. 0009/012/434644 di originari € 100.000,00, con ratei mensili per € 369,52;*

*- Mutuo C liquidità agevolato stipulato il 04 aprile 2012 nr. 0009/012/435299 di originari € 150.000,00, con ratei mensili per € 573,13;”.*

Le istanze sono giustificate dall'esigenza di garantire la realizzabilità della proposta che prevede la soddisfazione integrale delle spese in prededuzione, del credito ipotecario bancario e del credito fiscale con privilegio generale, nonché la soddisfazione parziale dei crediti chirografari nella misura del 15%, a eccezione del creditore Compass e della Santander, a cui viene riconosciuta una percentuale del 5%.

La proposta prevede in particolare:

*“- Proventi della vendita dell'immobile sito in Toscana – Isola dell'Elba, al netto dell'importo, di euro 21.800,00 (corrispettivo dell'usufruttuario per la sua rinuncia al diritto di usufrutto) ed euro 18.000 per le rettifiche catastali, su euro 218.000,00 prezzo della compravendita, pari ad euro 178.200,00;*

*- Apporto alla procedura di euro 300,00 per 87 mensilità pari ad euro 26.100,00;*

*- Estinzione immediata ed anticipata del mutuo del rapporto di mutuo bancario nr. 12/434643 Rep. 109.202 Racc. 7.519.00 ( tramite i proventi della vendita ut supra );*

*- Prosecuzione dei pagamenti dei 2 mutui n. 12/434644 e n. 12/435299, nel rispetto degli originari piani di ammortamento, salvo quanto di seguito riportato al sub lettera c) per importi*



*mensili pari ad €. 369,52 e 573,13 “.*

Le istanze devono essere accolte al fine di garantire la realizzabilità della proposta nelle more dell'esecuzione del piano, con la precisazione però che le trattenute e le cessioni del quinto non possono essere definitivamente svincolate ma solo sospese.

Sempre ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII si reputa opportuno disporre il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Infine trova applicazione il comma 5 dell'art. 70 cit. secondo cui *“Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.”.*

Quanto alle modalità di vendita dell'immobile sito all'Isola d'Elba, per le quali è stata rappresentata l'esistenza di una proposta d'acquisto irrevocabile condizionata alla positiva valutazione della proposta da parte del tribunale e contemporaneamente è stata data disponibilità anche alla vendita mediante procedura competitiva, si tratta di questioni che esulano dal presente giudizio di reclamo e che saranno affrontate nel prosieguo della procedura finalizzata all'omologazione del piano ai sensi dell'art. 70 citato.

Nulla sulle spese stante l'assenza di contraddittori.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) Dichiara l'ammissibilità della proposta e del piano;
- b) Dispone ai sensi dell'art. 70 D. Lgs. n. 14/2019 la pubblicazione del presente provvedimento in apposita area del sito *web* del Tribunale di Velletri o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- c) Concede termine ai creditori di 20 giorni decorrenti dalla predetta comunicazione ai fini dell'inoltro all'OCC di osservazioni;



d) Sospende le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei proponenti;

e) Sospende dalla busta paga di Clemente Napolitano le cessioni del quinto ovvero di ogni trattenuta a qualsiasi titolo, diversa dai due mutui ipotecari di seguito elencati che manterranno la trattenuta sulla busta paga:

- Mutuo B Prima Casa agevolato stipulato il 24 giugno 2010 nr. 0009/012/434644 di originari € 100.000,00, con ratei mensili per € 369,52;

- Mutuo C liquidità agevolato stipulato il 04 aprile 2012 nr. 0009/012/435299 di originari € 150.000,00, con ratei mensili per € 573,13;

f) Dichiaro che non possono essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori alla data di omologazione;

g) Vieta ai proponenti di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

h) Dichiaro la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali nei limiti di cui all'art. 70, comma 5, CCII.

Rimette gli atti al Tribunale di Velletri per il proseguimento della procedura.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il 8.6.2023

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Lilia Papoff

Mariarosaria Budetta

